



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 155 del 14 Ottobre 2020

EMERGENZA COVID 2019 ORDINANZA 9 OTTOBRE 2020, N. 90

## Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

## PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

## PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
   e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

## NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

**ORDINANZE** 

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 09.10.2020, N. 90

## PARTE I

## Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

## ATTI DELLA REGIONE

## **ORDINANZE**

## PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



#### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## n. 90 del 9/10/2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" a tenore del quale le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;



**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

**VISTO** il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTO** il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;



**VISTO** il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19" Misure *urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale";* 

**VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il DL 16.05.2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione del miglioramento delle condizioni epidemiche, ha disposto, a far data 18.05.2020 e 03.06.2020, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione rispettivamente all'interno del territorio regionale e di quello nazionale;

**VISTO** il DL 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

VISTO il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid -19;

**VISTA** la nota, agli atti del Dipartimento Sanità, prot. n. RA/0040357/20 con la quale è stato comunicato, alle strutture accreditate e contrattualizzate nel 2019 per l'erogazione di prestazioni ospedaliere e territoriali, che:

- nelle more della nuova programmazione per l'individuazione dei tetti definitivi di spesa 2020, la contrattualizzazione 2019 sarebbe stata presa come parametro di riferimento per la successiva tornata contrattuale;
- ai fini della programmazione delle attività da rendere per conto del SSR, fino alla data di sottoscrizione del contratto, ciascuna struttura avrebbe dovuto attenersi al rispetto del tetto di spesa individuale, determinato provvisoriamente con riferimento ai tetti fissati nell'anno 2019, al fine di non superare il tetto massimo di spesa previsto;
- ciascuna struttura avrebbe dovuto provvedere ad erogare i volumi di prestazioni correlati al suddetto importo, frazionato in mensilità, tenuto conto del fatto che la produzione avrebbe dovuto consistere esclusivamente in attività programmate;



**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale nn. 3/2020, 7/2020, 23/2020, 37/2020 che, per assicurare il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, hanno disposto, tra l'altro, la sospensione delle attività sanitarie ivi indicate;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 20 aprile 2020, n. 55 del 05 maggio 2020 e n. 76 del 20 giugno 2020 che hanno progressivamente riavviato le attività precauzionalmente sospese dai suddetti provvedimenti presidenziali;

**PRESO ATTO** dei dati di fatturato trasmessi dall'ASR al Dipartimento Sanità con nota del 02 settembre 2020 prot. n. 806, agli atti del Dipartimento, relativi alle strutture private contrattualizzate ai sensi della DGR n. 349/2019 per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art 26, anch'esse destinatarie della missiva prot. n. RA/0040357/20, che documentano, nel regime di sospensione di cui all'OPGR n. 3/2020 e ss, un rilevante scostamento rispetto ai tetti di spesa confermati con la predetta nota prot. n. RA/0040357/20;

VISTA, in questo senso, la Tabella, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che indica in dettaglio, per ciascuna struttura, il valore assoluto e percentuale degli scostamenti intervenuti nell'arco temporale marzo-giugno 2020;

**RITENUTO** che gli scostamenti indicati nell'Allegato 1 evidenzino e dimostrino il mancato soddisfacimento della domanda assistenziale presa in carico dalla Regione, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art 8 quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

**RILEVATA**, pertanto, l'urgente necessità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza programmati e non ancora completamente assicurati sul territorio regionale;

**VISTA** la DGR 481 del 05 agosto 2020 "Linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nella regione Abruzzo" che ha definito, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo efficace, sicuro ed organizzato degli strumenti della telemedicina anche per i pazienti necessitanti prestazioni di riabilitazione;

RITENUTO di poter consentire alle strutture private accreditate ex art. 26 il ricorso alla telemedicina, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 481/2020, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale ai sensi delle OO.PP.GG.RR. n. 3/2020 e ss, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalicabilità degli specifici tetti di spesa stabiliti dalla DGR n. 349/2020 e confermati dalla già citata nota prot. RA/0040357/20;

**STABILITO** che le AA.SS.LL. si impegnino a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente dall'Erogatore, fermo restando che quest'ultimo deve assicurare il rispetto del limite di spesa previsto per il 2020;



**PRECISATO** che la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate;

**RITENUTO** che ciascuna ASL comunichi al Dipartimento Sanità l'impatto, sulle proprie liste di attesa, dei programmi di attività definiti a livello aziendale con gli Erogatori per le strutture di specifica afferenza;

**PRESO ATTO** dei Piani industriali per la riduzione delle Liste di attesa trasmessi dalle AA.SS.LL., con le note prot. RA 0211882/20 del 14.07.2020, prot. RA 0212320/20 del 14.2020 prot. RA 0210925/20 del 13.07.2020, prot. RA 0211834/20 del 14.07.2020, tutte agli atti del Dipartimento;

**PRECISATO** che, in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza;

**PRECISATO** che le prestazioni erogate ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento si riferiscono alle prestazioni erogate nel 2020;

**RIBADITI** l'obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento;

**RITENUTO** necessario assumere tutte le misure recate dalla presente Ordinanza per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

## **ORDINA**

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

- 1. Di CONSENTIRE alle strutture private accreditate ex art. 26 il ricorso alla telemedicina, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 481/2020, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale ai sensi delle OO.PP.GG.RR. n. 3/2020 e ss, nei limiti della rispettiva mancata produzione come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 ferma restando l'invalicabilità degli specifici tetti di spesa stabiliti dalla DGR n. 349/2020 e confermati dalla già citata nota prot. RA/0040357/20;
- 2. Di STABILIRE che le AA.SS.LL. si impegnino a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente dall'Erogatore, fermo restando che quest'ultimo deve assicurare il rispetto del limite di spesa previsto per il 2020;



- 3. **DI PRECISARE** che la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate;
- DI STABILIRE che ciascuna ASL comunichi al Dipartimento Sanità l'impatto, sulle proprie liste di attesa, dei programmi di attività definiti a livello aziendale con gli Erogatori per le strutture di specifica afferenza;
- DI PRECISARE che, in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza;
- 6. **DI STABILIRE** che le prestazioni erogate ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento si riferiscono alle prestazioni erogate nel 2020;
- DI RIBADIRE l'obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario (firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute D.ssa Nicoletta Verì (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Dott. Marco Marsilio Firmato digitalmente

(ART	26 - FATTURATO MARZO-GIUGNO 2020					Allegato 1			
ASL	Ragione Sociale	Totale Fatturato Marzo/Giugno 2020	Budget Anno 2020 DGR 349/2019- DGR 573/2019 (IL CIRENEO), Nota RA/0040357/20	Budget mensilizzato (Marzo/Giugno 2020)	Scostamento in valore assoluto e % del fatturato Vs budget - Marzo/Giugno 2020				
	FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS	134.547 €	1.918.941,82€	639.647 €	- 505.100€	-79%			
	FONDAZIONE ISTITUTO S. CATERINA	367.764€	2.663.208,24€	887.736€	- 519.972€	-59%			
	Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus (S.FRANCESCO)	1.286.688€	4.729.454,51 €	1.576.485 €	- 289.797€	-18%			
	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS - CENTRO S. AGOSTINO	264.704 €	1.988.692,45 €	662.897 €	- 398.193€	-60%			
	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS	4.270 €	295.075,96€	98.359€	- 94.088€	-96%			
	RIABILITATIVA MEDICO-KINESITERAPICA "S. Rocco" S.R.L.	440.693 €	2.088.718,32 €	696,239 €	- 255.547€	-37%			
Ş	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Casalbordino	39.520€							
ASL2 LV-CH	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Chieti	127.753€	1 1						
SEZ	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Chieti Scalo	152.939 €	1 1						
⋖	San.Stef.a.r. S.r.I. sede di Lanciano	201.539 €	3.853.397,40€	1.284.466€	- 613.438 €	-48%			
	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di San Salvo	57.175€	1						
	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Vasto	58.249€	1 1						
	San.Stef.a.r. S.r.I. sede di Villa Santa Maria	33.853€	1 1						
	VILLA GIULIA IST. DI CURE RIABILITATIVE (MONTEFERRANTE)	256.235 €	1.300.643,40 €	433.548 €	- 177.313€	-41%			
	VILLA PINI D'ABRUZZO (SANTA CAMILLA)	998.052 €	3.833.208,96 €	1.277.736€	- 279.684€	-22%			
	ANESIS	169.860 €	984.839,81 €	328.280 €	- 158.420 €	-48%			
	CASA DI CURA NOVA SALUS SRL	88.790 €	362.745,22 €	120.915 €	- 32.125€	-27%			
ğ	CASA DI CURA S. RAFFAELE	17.677€	551.635,16€	183.878 €	- 166.201 €	-90%			
≟	CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA DOROTEA (VILLA LETIZIA)	573.217 €	1.762.150,25 €	587.383 €	- 14.166€	-2%			
ASI201 AV-SUL-AQ	CENTRO MEDICAL MARSICANO	126.871 €	553.073,32 €	184.358 €	- 57.487 €	-31%			
	CENTRO MEDICAL MARSICANO  CENTRO MEDICANO  CENTR	1.943 €	517.174,40€	172.391 €	- 170.449€	-99%			
	Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus (S.FRANCESCO)	74.051€	604.633,69€	201.545 €	- 127.493 €	-63%			
	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS - CENTRO S.VENANZIO	29.868€	193.710,81 €	64.570 €	- 34.702 €	-54%			
	San.Stef.a.r. S.r.I. sede di Castel di Sangro	48.679 €	153.710,61 €	04.570 €	34.702 €				
	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Castel di Sangio	142.016€	1.026.502,45 €	342.167€	- 151.472 €	-44%			
	CENTRO DI RIABILITAZIONE S. AGNESE	1.835.278€	5.398.295,52€	1.799.432 €	35.846€	2%			
	CENTRO DI RIABILITAZIONE S. AGNESE  CENTRO DI RIABILITAZIONE SANEX	209.997 €	887.844,65€	295.948 €	- 85.952 €	-29%			
	CENTRO BI RIABILITAZIONE SANEX  CENTRO RIABILITATIVO POLIVALENTE PRIMAVERA	55.694€	490.608,05€	163.536 €	- 107.842 €	-66%			
	FONDAZIONE "ANFFAS" ONLUS TERAMO	307.545 €	1,963,897,13 €	654.632 €	- 347.087 €	-53%			
Ħ	FONDAZIONE ANFFAS ONLOS TERAMO FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS	1,323,261 €	5.078.650.36 €	1.692.883 €	- 347.087€	-33%			
8	San.Stef.a.r. S.r.I. sede Alba Adriatica	100.968 €	3.078.030,30 €	1.092.883 €	309.022 €	-22/0			
ASL204	San.Stef.a.r. S.r.I. sede Alba Adriatica	116.185 €	<del> </del>						
⋖	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Atri	139.738 €	2.822.657.72 €	940.886 €	- 352.982 €	-38%			
	San.Stef.a.r. S.r.I. sede di Roseto San.Stef.a.r. S.r.I. sede di Sant'Egidio alla Vibrata	69.626€	2.022.03/,/2 4	340.000€	- 332.362 €	-30%			
ASI3 PE	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Sant Egidio alia Vibrata San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Teramo	161.387 €	1						
	WELLNESS	247.865 €	1.064.258.30 €	354.753 €	- 106.888€	-30%			
			1.064.258,30 €	334.733 €	- 100.000 €	-30%			
	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS	340.471 €	- 1						
	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS - CENTRO ADRIATICO	414.953 €	8.723.716.88€	2.907.906€	- 1.115.461 €	-38%			
	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS - MADONNA DEL MONTE	827.570 €	8.723.716,86	2.907.906€	- 1.115.461 €	-3670			
	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS - CENTRO S. CLEMENTE	65.360€	-l						
	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS - CENTRO S. MASSIMO	144.091 €	100 1		n ecc c	* ***			
	IL PICCOLO PRINCIPE	55.042€	188.123,32 €	62.708€	- 7.666€	-12%			
	ISTITUTO DON ORIONE-PESCARA	662.082 €	3.919.657,15 €	1.306.552 €	- 644.471€	-49%			
	San.Stef.a.r. S.r.I. sede di Montesilvano	196.471 €	1.703.625,03 €	567.875€	- 243.339 €	-43%			
	San.Stef.a.r. S.r.l. sede di Pescara	128.064 €	1						
	Totale complessivo	13.098.601 €	61.469.140,28 €	20.489.713 €	- 7.391.113€	-36%			

ASL:			MESE DI RIFERIMENTO: CENTRO DI RIABILITAZIONE:														Allegato 2													
ASL	COGNOME ASSISTITO		CODICE N_TR (DGR 481/2020)	MODALITA' DI		GIORNO DI EROGAZIONE														Totale	valorizzazion									
		NOME ASSISTITO		EROGAZIONE: (DOMICILIARE, AMMBULATORIALE, DA REMOTO ECC.	TARIFFA UNITARIA	1	2 3	4	5 6	7	8	9	10 11	12	13 1	14 15	16	17	18 1	19 20	21	22 :	23 24	25	26	27	28 29	30 3	prestazio	oni economica nel delle
						П	-	П	_	Е	П	$\neg$	1	П	$\neg$	Ŧ	F	П	_	$\perp$	П	$\neg$	$\perp$	F		$\Box$	_	$\Box$	ļ	€.
						$\vdash$	+	H	+	╁	H	+	+	+	+	+	+	H	+	+	+	+	+	+	Н	+	+	++	1	€.
								Ħ			Ħ		$\top$	$\Box$	$\top$			Ħ	1	T	Ħ	1	$^{\dagger}$		П			Ħ		€.
												$\perp$		$\Box$	$\perp$			Ш			$\Box$	4		$\perp$		$\Box$		Ш		€.
							+	H	+	┿	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	₩	+	+	+	+	+	+	₩	-	€.
						$\vdash$	+	H	+	╈	H	$\dashv$	+	+	$\dashv$	+	+	H	+	+	+	$\dashv$	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	++	1	€.
								Ħ			Ħ			Ħ				Ħ			П							Ш		€.
							4	П		F	П	1	4	П	Ŧ	T	F	П	1	F	П	Ţ	F	F	П	П	$\perp$	ш		€.
					-		+	H	+	╀	H	+	+	+	+	+	╀	H	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$	+	++	+	€.
						$\vdash$	+	H	+	+	H	$\dashv$	+	+	+	+	+	H	+	+	+	+	+	+	+	$\forall$	+	++	1	€.
								Ħ		t	Ħ	$\exists$	1	Ħ	I		t	Ħ		t	П	$\pm$	T	t						€.
								П			П	$\Box$	$\perp$		_			П	$\Box$		П	$\Box$	$\perp$	Т			$\perp$	П		€.
							_	$\vdash$	_	╀	$\vdash$	-	_	+	+	_	╀	$\vdash$	_	+	$\vdash$	+	+	+	Н	$\dashv$	_	++	_	€.
						$\vdash$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	Н	+	+	++		€.
						H	+	H	+	+	H	$\dashv$	+	+	$^{+}$	+	+	Ħ	$^{-}$	+	Ħ	$^{+}$	+	+	+	$\dashv$	+	+		€.
												T		П							П	T	T							€.
									$\perp$			$\perp$	$\perp$	ш	$\perp$	$\perp$	Е		_	$\perp$	$\Box$	_	1	Т			$\perp$	$\Box$		€.
						₩	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	_	+	+	$\vdash$	+	+	₩	+	+	+	+	$\dashv$	+	₩		€.
						H	+	H	+	╁	H	$\dashv$	+	+	+	+	+	H	+	+	H	+	+	+	Н	+	+	H		€.
						H	+	Ħ	1	T	Ħ	7	+	П	$\top$		T	Ħ	_	$\top$	Ħ	+	$\top$	T	П	$\dashv$	+	Ħ		€.
																														€.
							_	ш	_	4	ш	_	_	$\perp$	_	_	_	ш	_	_	Н	4	_	_	$\perp$	ш	_	$\perp$		€.
						$\vdash$	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	₩	+	+	+	+	+	+	++	+	€.
						$\vdash$	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	H	+	+	++		€.
							╧		╧	Ĺ			1	Ц	⇉	I	Ĺ			ı	口	╛	1	L	L		╧	Ш		€.
								П	T	Г	П	I	I	П	Ţ	Τ	Г	П	I	Τ	П	T	T	Е	П	П	T	П		€.
							+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+	╀	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+	+	+	Н	$\dashv$	+	++	1	€.
						$\vdash$	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+	+	$\forall$	+	+	$\vdash$	+	+	+	Н	$\vdash$	+	++	1	€.
						$\vdash$	+	H	$\top$	$^{+}$	H	$\dashv$	+	T	$^{+}$	+	$^{+}$	H	+	+	$\vdash$	$^{+}$	$^{+}$	$^{+}$	t	$\vdash$	+	tt		€.
																														€.
								$\sqcup$	_	$\perp$	$\sqcup$	4	4	$\perp$	4	$\perp$	$\perp$	$\sqcup$	_	$\perp$	$\sqcup$	4	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\Box$	_	ш		€.
							+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$	+	++		€.
						$\vdash$	+	H	+	+	H	$\dashv$	+	+	+	+	+	H	+	+	$\vdash$	+	+	+	Н	$\forall$	+	++	1	€.
						世	I	Ħ	<u>コ</u>	Ĺ	Ħ	⇉	I	Ħ	#	土	İ	Ħ	⇉	I	口	⇉	I	I	I	╛	エ	Ш		€.
						П	T	П	T	Г	П	$\Box$	T	П	T	Τ	Е	П	T	Τ	П	T	T	Г	П		T	П		€.
							4	$\sqcup$	_	1	$\sqcup$	_	+	+	_	+	┺	$\vdash$	4	+	$\vdash$	4	+	╀	$\perp$	$\sqcup$	1	++		€.
						$\vdash$	+	H	+	+	H	+	+	+	+	+	╁	H	+	+	+	+	+	+	Н	$\vdash$	+	++	+	€.
						$\vdash$	+	+	+	+	+	$\dashv$	+	+	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	Н	$\forall$	+	+	+	€.
						ш	I	Ħ	士	Ĺ	Ħ	$ exttt{}$	I	Ħ	⇉	I	İ	Ħ	⇉	I	Ħ	╛	I	t	Ħ	ㅂ	土	ш		€.
							I	П	T	Г	П	$\Box$	I	П	T	Τ	Г	П	I	Τ	П	T	T	Г	П	$\Box$	T	П		€.
														1 1		- 1	1	1									- 1		1	€.





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it